

Prot. n. 3740/fc

Roma, 3 giugno 2014

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate
Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati
Alla Giunta Esecutiva
Loro sedi

CIRCOLARE N. 36

Oggetto: Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Nella seduta dello scorso 29 maggio le Commissioni Bilancio e Finanze e tesoro del Senato, assegnatarie in sede referente del decreto-legge indicato in oggetto, hanno approvato un emendamento, promosso dall'Anci, che sostituisce il comma 557 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). Di seguito il testo in questione.

4.43

BELLOT, COMAROLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Il comma 557 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito dal seguente:

"All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti 2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'Ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a proprio carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e,

*nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono **recepiti in sede di contrattazione di secondo livello** fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e **le farmacie, sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.** Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione' "».*

Ovviamente il testo dovrà seguire tutto l'iter parlamentare di votazione d'aula in entrambi i rami del parlamento entro il 24 giugno p.v. per la trasformazione definitiva in legge.

Riservandoci ulteriori approfondimenti sugli effetti giuridici prodotti dalle nuove norme, possiamo senz'altro affermare che l'emendamento in parola **ha delle ricadute straordinariamente positive** per le Aziende speciali che gestiscono le farmacie comunali e **dimostra come l'azione congiunta tra le nostre associate e la federazione nel suo complesso da una parte, e Anci dall'altra, possa avere alti livelli di incidenza nella produzione legislativa del paese.**

Di ogni ulteriore novità in materia, si darà tempestiva informazione alle aziende associate.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
Dr. Arc.  Venanzio Gizzi